Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Giovedì, 4 luglio** — **Numero 158 (straordinario).**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
[illegible] postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

[illegible] L. 0.25 [illegible] o spazio di linea
[illegible] » 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

[illegible]

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 [illegible] 25
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta [illegible]

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 386 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Della divisione degli uffici.

Art. 1.

La tutela degli interessi archeologici e artistici è esercitata, sotto la direzione del Ministero dell'istruzione, per mezzo dei seguenti uffici:

1° soprintendenze ai monumenti;

2° soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici;

3° soprintendenze alle gallerie, ai musei medievali e moderni e agli oggetti d'arte.

Art. 2.

I prefetti e le autorità che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti della dogana, i sindaci, gli economi dei benefici vacanti coadiuvano le soprintendenze e gli analoghi uffici più prossimi, dando notizia di qualunque fatto che attenga alla tutela degli interessi archeologici e artistici e intervenendo dovunque lo richieda l'osservanza della legge che regola tale tutela.

La stessa coadiuvazione spetta ai fabbricieri, ai parroci, ai rettori di chiese ed in generale a tutti i rappresentanti di quegli enti morali che posseggono cose d'arte e d'archeologia.

Art. 3.

Alle soprintendenze ai monumenti spetta la custodia, la conservazione, l'amministrazione dei monumenti che sono in consegna del Ministero dell'istruzione. Ad esse spetta inoltre la vigilanza sui monumenti di proprietà privata ai termini della legge per le antichità e belle arti.

Art. 4.

Le soprintendenze ai monumenti sono le seguenti:

1. Soprintendenza di Torino. (Provincie di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo col circondario di Bobbio).

2. Soprintendenza di Genova. (Provincie di Genova e Porto Maurizio).

3. Soprintendenza di Milano. (Provincie di Milano, Como, Bergamo, Sondrio, Brescia, Cremona, Pavia, meno il circondario di Bobbio).

4. Soprintendenza di Verona. (Provincie di Verona, Mantova e Vicenza).

5. Soprintendenza di Venezia. (Provincie di Venezia, Belluno, Udine, Treviso, Padova e Rovigo).

6. Soprintendenza di Ravenna. (Provincie di Ravenna, Forlì e Ferrara).

7. Soprintendenza di Bologna. (Provincie di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena).

8. Soprintendenza di Firenze. (Provincie di Firenze, Lucca, Massa, Livorno, Arezzo e Pisa, meno Volterra).

9. Soprintendenza di Siena. (Provincie di Siena, Grosseto e la città di Volterra).

10. Soprintendenza di Perugia. (Provincia di Perugia).

11. Soprintendenza di Ancona. (Provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Teramo e Chieti).
12. Soprintendenza di Roma. (Provincie di Roma e Aquila).
13. Soprintendenza di Napoli. (Provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno).
14. Soprintendenza di Bari. (Provincie di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso).
15. Soprintendenza di Reggio Calabria. (Provincie di Reggio Calabria, Potenza, Catanzaro e Cosenza).
16. Soprintendenza di Palermo. (Provincie di Palermo, Messina, Caltanissetta, Girgenti e Trapani).
17. Soprintendenza di Siracusa. (Provincie di Siracusa e Catania).
18. Soprintendenza di Cagliari. (Provincie di Cagliari e Sassari).

Art. 5.

Le soprintendenze degli scavi e dei musei archeologici:

a) hanno la custodia e l'amministrazione dei terreni di proprietà dello Stato in cui si eseguono gli scavi, e dei monumenti in essi esistenti;

b) provvedono agli scavi archeologici che si eseguono per conto dello Stato;

c) sorvegliano gli scavi che, previo regolare permesso, si eseguono dagli altri enti e da privati;

d) invigilano affinchè, a norma delle vigenti leggi, non s'intraprendano scavi clandestini, siano denunciate le scoperte fortuite e siano conservati i monumenti e gli oggetti scavati;

e) tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di opere d'antichità esistenti nelle rispettive regioni;

f) invigilano sulla conservazione e le alienazioni di simili raccolte e dei singoli oggetti posseduti da altri enti e da privati;

g) hanno l'alta sorveglianza sugli uffici per l'esportazione per quanto riguarda oggetti d'antichità;

h) propongono i restauri ai monumenti dell'epoca classica e ne invigilano i lavori;

i) tengono al corrente gl'inventari e compilano i cataloghi.

Art. 6.

Le soprintendenze sugli scavi e i musei sono le seguenti:
1. Soprintendenza di Torino (con il Piemonte e la Liguria).
2. Soprintendenza di Parma (provincie di Parma e di Piacenza).
3. Soprintendenza di Pavia (con la Lombardia).
4. Soprintendenza di Padova (col Veneto).
5. Soprintendenza di Bologna (con le provincie di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì e Ravenna).
6. Soprintendenza di Ancona (con le Marche e gli Abruzzi).
7. Soprintendenza di Firenze (con la Toscana e l'Umbria).
8. Soprintendenza di Roma (con la provincia di Roma).
9. Soprintendenza di Napoli (con le provincie di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, Benevento e Campobasso).
10. Soprintendenza di Reggio Calabria (con le provincie di Reggio Calabria, Potenza, Cosenza e Catanzaro).
11. Soprintendenza di Taranto (museo archeologico e scavi delle provincie di Foggia, Bari e Lecce).
12. Soprintendenza di Palermo (museo archeologico e scavi delle provincie di Palermo, Messina, Trapani e Girgenti).
13. Soprintendenza di Siracusa (museo archeologico e scavi delle provincie di Siracusa, Catania e Caltanissetta).
14. Soprintendenza di Cagliari (museo archeologico e scavi della Sardegna).

Art. 7.

Le soprintendenze sulle gallerie, i musei medievali e moderni e gli oggetti d'arte:

a) tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di oggetti di arte del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna;

b) invigilano la conservazione e le alienazioni di tali raccolte e dei singoli oggetti posseduti da enti e da privati nel rispettivo territorio;

c) hanno l'alta sorveglianza sugli oggetti d'arte appartenenti ai privati e sugli uffici di esportazione rispetto agli oggetti d'arte del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna;

d) tengono al corrente gl' inventari e compilano i cataloghi.

Art. 8.

Nei luoghi dove non sono gallerie, nè musei medioevali e moderni, la soprintendenza alla conservazione e alle alienazioni delle raccolte governative degli oggetti del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna e dei singoli oggetti consimili posseduti da enti e da privati spetta alle soprintendenze ai monumenti entro il rispettivo territorio.

Art. 9.

Le soprintendenze alle gallerie, ai musei medioevali e moderni e agli oggetti d'arte sono le seguenti:
1. Soprintendenza di Torino. (Provincie di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Genova e Porto Maurizio).
2. Soprintendenza di Milano. (Provincie di Milano, Como, Bergamo, Sondrio, Brescia, Cremona e Pavia).
3. Soprintendenza di Venezia. (Provincie di Venezia, Belluno, Udine, Treviso, Padova, Rovigo, Mantova, Verona e Vicenza).
4. Soprintendenza di Bologna. (Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna).
5 Soprintendenza di Parma. (Provincie di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena).
6. Soprintendenza di Roma. (Provincie di Roma ed Aquila).
7. Soprintendenza di Napoli. (Provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno).
8. Soprintendenza di Firenze. (Provincie di Firenze, Lucca, Massa, Livorno, Arezzo, Pisa, Siena e Grosseto).
9. Soprintendenza di Ancona. (Provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Teramo e Chieti).
10 Soprintendenza di Siracusa. (Provincie di Siracusa, Catania e Messina).
11. Soprintendenza di Palermo. (Provincie di Palermo, Caltanissetta, Girgenti e Trapani).
12. Soprintendenza di Cagliari. (Provincie di Cagliari e Sassari).
13. Soprintendenza di Perugia. (Provincia di Perugia).
14. Soprintendenza di Bari. (Provincie di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso).
15. Soprintendenza di Reggio Calabria. (Provincie di Reggio, Potenza, Catanzaro e Cosenza).

Art. 10.

A cominciare dall'anno finanziario 1909-910, sarà inscritta nel bilancio della pubblica istruzione la somma di L. 19,900, per la istituzione di una soprintendenza ai monumenti a Pisa.

Con decreto Reale saranno determinati: la circoscrizione di tale soprintendenza; il numero e la qualità del personale che vi dovrà essere addetto.

Dallo stesso esercizio 1909-910 la tassa d'ingresso ai monumenti sottoposti alla detta soprintendenza sarà riscossa a loro vantaggio secondo le disposizioni vigenti per la tassa d'ingresso agli altri monumenti dello Stato.

Art. 11.

Con decreti Reali, promossi dal ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio superiore di antichità e belle arti, si potrà modificare la circoscrizione di ciascuna sopraintendenza.

Art. 12.

Le raccolte che comprendono insieme oggetti d'antichità e og-

getti posteriori all'epoca classica [illegible] a una sola soprintendenza o direzione a seconda della maggiore importanza dell'una o dell'altra parte della raccolta.

CAPO II.

Delle attribuzioni del personale.

Art. 13.

Il personale addetto agli uffici per le antichità e belle arti forma un ruolo unico e si suddivide nelle seguenti categorie:

1ª Soprintendenti ai monumenti, agli scavi e ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medievali e agli oggetti d'arte;
2ª Direttori;
3ª Ispettori;
4ª Architetti;
5ª Disegnatori;
6ª Segretari ed economi;
7ª Amanuensi;
8ª Soprastanti;
9ª Restauratori;
10ª Custodi.

Art. 14.

Ai soprintendenti spetta la direzione di tutti i servizi della loro circoscrizione. A loro spetta pure di dividere le varie incombenze tra i funzionari dipendenti e di vigilarne la disciplina.

In caso di temporanea assenza del soprintendente o del direttore ne farà le veci il funzionario designato dal soprintendente stesso, sotto la sua responsabilità.

Art. 15.

Ai direttori è affidata la custodia e l'amministrazione dei monumenti, dei musei archeologici, degli scavi, delle gallerie, dei musei medievali e moderni e degli oggetti d'arte.

Art. 16.

Gli ispettori attendono presso ogni direzione alla compilazione dei cataloghi, allo studio e alla illustrazione storico-artistica dei monumenti, degli oggetti di antichità e degli scavi archeologici e a tutte quelle funzioni d'indole tecnica e scientifica che siano loro affidate dai direttori.

Ad un ispettore può essere affidato l'incarico di dirigere un museo o uno scavo o una galleria e in tal caso [illegible] tutte le responsabilità dei direttori.

Art. 17

Gli architetti provvedono presso le soprintendenze ai monumenti al servizio di essi per la parte tecnica e artistica.

Fanno ispezioni agli edifici monumentali e ai ruderi per verificarne le condizioni di stabilità e proporre gli opportuni provvedimenti.

Compilano i progetti d'arte per la manutenzione e il restauro di tali edifici o ruderi.

Hanno la direzione tecnica e contabile dei lavori intorno ai monumenti.

Eseguiscono sotto la guida del direttore le opere architettoniche inerenti agli scavi.

Rivedono i progetti compilati da altre Amministrazione e da privati, quando riguardino edifici monumentali e ne possano interessare la conservazione.

Invigilano sull'esecuzione di tali progetti.

Art. 18.

I disegnatori coadiuvano gli architetti e gli ispettori nelle operazioni necessarie allo studio dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di antichità e d'arte e nella compilazione dei progetti di lavori, eseguendo rilievi, disegni, copie e quant'altro possa concorrere per l'illustrazione grafica di tali studi.

Art. 19

I segretari attendono [illegible] amministrazione e d'ordine.

Art. 20.

L'ufficio di economo sarà affidato a uno dei segretari che abbia la necessaria attitudine e presti la dovuta cauzione. [illegible] terrà la Cassa dell'ufficio, e avrà in consegna, [illegible] responsabilità, gli arredi dell'Istituto.

Nelle città dove sono [illegible] istituti gli uffici [illegible] ed alcuni di essi possono essere riuniti in un solo ufficio.

Art. 21

Gli amanuensi disimpegnano il servizio di scritture e d'archivio.

Art. 22.

I soprastanti dirigono e sorvegliano i custodi e invigilano alla [illegible] delle tasse d'entrata.

Visitano le opere sottoposte alla loro vigilanza, assistono alla esecuzione di esse, tengono al corrente i libretti, i giornali, il registro delle misure e gli altri documenti inerenti alla [illegible] dei lavori.

Art. 23.

I restauratori attendono [illegible] musei archeologici [illegible] direttori.

Possono essere adibiti a tali [illegible]

Art. [illegible]

I custodi vigilano [illegible] monumenti [illegible] scavi, ed attendono all'[illegible] dei [illegible] gi, delle gallerie, dei [illegible] getti d'arte.

Sorvegliano gli operai [illegible] lavori.

Attendono alla [illegible]

Possono essere adibiti [illegible] uffici [illegible]

[illegible]

I soprastanti e i custodi [illegible] bli[illegible] n. [illegible] della legge [illegible] a tutti gli effetti [illegible]

[illegible]

Nei casi di temporanea [illegible] zione ordinaria agli addetti [illegible] mente l'opera loro [illegible]

CAPO I[illegible]

Della nomina e [illegible]

[illegible]

Nessuno può essere nominato [illegible] arti nè essere promosso [illegible]

I concorsi [illegible] operare per titoli e [illegible]

I concorsi agli uffici [illegible] gnatori [illegible]

[illegible]

Chi è nominato [illegible] nella rispettiva [illegible]

Chi è nominato [illegible] proprio stipendio [illegible]

[illegible]

I soprintendenti sono destinati per incarico del Ministero del-

l'istruzione tra i direttori o gli ispettori di Istituti d'arte o d'archeologia, i professori d'Università o le persone che per studi o per cognizioni dimostrate sieno venute in meritata fama di singolare perizia nelle cose d'arte o di archeologia.

L'indennità di L. 1500 annue spetta ai soprintendenti dei musei e degli scavi, ai soprintendenti delle gallerie di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Parma, Roma, Napoli e Firenze; e ai soprintendenti dei monumenti d'Ancona, Siracusa, Palermo, Cagliari, Perugia, Bari e Reggio Calabria, finchè anche in queste circoscrizioni non sieno istituite gallerie governative, o musei governativi, medievali e moderni.

Art. 30.

I direttori dei musei archeologici e degli scavi, delle gallerie e dei musei medievali e moderni sono nominati per concorso tra gli altri direttori e gli ispettori che prestano servizio da due anni in tale qualità.

Titoli principali saranno l'opera già prestata in qualità di ispettore e gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica e simili.

La Commissione giudicatrice sarà composta di due soprintendenti su i musei e le gallerie e di tre consiglieri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

La Commissione nominerà nel suo seno il presidente e il segretario.

Art. 31.

I direttori dei monumenti sono nominati per concorso tra gli altri direttori, gli ispettori e gli architetti che prestano servizio da due anni in tale qualità. Titoli principali nel concorso saranno l'opera prestata in qualità di ispettori o architetti, gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica, e specialmente gli studi relativi alla tecnica per la conservazione e il restauro dei monumenti.

La Commissione giudicatrice sarà composta come nell'articolo precedente, sostituendosi però a due soprintendenti per i musei e le gallerie due soprintendenti per i monumenti.

Art. 32.

Nei concorsi di che ai due articoli precedenti possono prender parte anche coloro che già sono direttori in altri uffici.

Art. 33.

Gli ispettori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per essere ammessi al concorso e il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni d'archeologia o di storia dell'arte.

[illegible] di merito sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle [illegible] scuole di archeologia o di storia dell'arte medioevale e moderna.

Al concorso di ispettore negli scavi e nei musei archeologici non sono ammessi che i laureati in Lettere.

Art. 34.

Gli architetti sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto e di ingegnere civile in una scuola di applicazione per gli ingegneri, o di professore di disegno architettonico in un Istituto di belle arti.

Sarà di volta in volta indicato il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di avere le necessarie cognizioni tecniche, artistiche e di storia dell'arte, specialmente n[illegible]

Art. 35.

I [illegible] a concorso per titoli e per [illegible]

Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per l'ammissione al concorso e il programma dell'esame.

Sarà tema necessario d'esame la pratica della fotografia.

Art. 36.

I segretari sono nominati su concorso per titoli e per esame tra i licenziati dai licei, dagli istituti tecnici e dalle scuole normali.

I concorrenti debbono aver compiuto i ventun anni e non superato i trenta.

I concorsi sono giudicati a Roma da una Commissione composta di un soprintendente e di un ispettore per le antichità e belle arti, di un capo divisione del Ministero dell'istruzione, di un professore di lingua italiana e di un professore di lingua francese in un istituto Regio.

Art. 37.

Gli amanuensi sono nominati su concorso per esame.

L'esame consiste in prove scritte e orali intorno al comporre, alla calligrafia, all'aritmetica e allo scrivere a macchina.

Art. 38.

I restauratori sono nominati su concorso per esame. L'esame verserà intorno a esperimenti di restauro ed a saggi già eseguiti.

Art. 39.

I soprastanti sono nominati su concorso per esame tra i custodi, i restauratori e gli amanuensi, che abbiano almeno cinque anni di servizio prestato in tali qualità.

Art. 40.

I custodi sono nominati per concorso.

Sono requisiti necessari per concorrere la licenza elementare, lo stato di sana costituzione fisica, l'attestato di non riportate condanne e di buona condotta; l'età non inferiore ai 21 anno nè superiore ai 35.

Nelle nomine dei custodi sarà osservata la legge sullo stato dei sottufficiali in data 2 giugno 1904, n. 217.

Art. 41.

I concorsi agli uffici di amanuense, restauratore, soprastante e custode sono giudicati da una Commissione di tre funzionari delle antichità e belle arti nominati di volta in volta dal ministro dell'istruzione.

CAPO IV.

Degli uffici di esportazione.

Art. 42.

Gli uffici per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte:

a) invigilano sulla esportazione clandestina di tali oggetti;

b) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti di cui consente l'esportazione la legge per le antichità e belle arti;

c) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma di detta legge;

d) promuovono l'esercizio del diritto spettante allo Stato di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione.

Art. 43.

Gli uffici di esportazione risiedono nelle città in cui è una direzione di galleria o museo o una soprintendenza ai monumenti.

Il Ministero dell'istruzione determina presso quale delle varie soprintendenze e direzioni deve risiedere l'ufficio.

Art. 44.

Fanno parte dell'ufficio di esportazione i soprintendenti e i direttori, gli ispettori e gli architetti residenti nella città dov'è l'ufficio.

Il Ministero dell'istruzione designerà il funzionario che dovrà

essere a capo dell'ufficio assumendo il titolo e le funzioni di direttore e indicherà quali tra i suddetti impiegati dovranno prestare ordinario servizio nell'ufficio.

È riservata sempre ai soprintendenti ed ai direttori la facoltà di eseguire essi stessi la stima e le altre operazioni relative alla esportazione o di consultare altro funzionario che ritengano singolarmente competente.

Art. 45.

Il giudizio sull'esportabilità delle cose presentate per l'esportazione sarà pronunziato da tre funzionari dell'ufficio a maggioranza di voti.

Art. 46.

Con decreto Reale potranno essere autorizzati uffici, enti, accademie e singole persone a fungere da uffici d'esportazione al solo effetto di rilasciare il *nulla osta* per la esportazione di oggetti d'arte contemporanea.

CAPO V.

Degli ispettori onorari e delle Commissioni provinciali.

Art. 47.

Coadiuvano alla tutela e alla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte:

a) gli ispettori onorari;

b) le Commissioni provinciali.

Art. 48.

In ogni circondario o Comune in cui parrà opportuno sarà nominato per decreto Reale uno o più ispettori onorari dei monumenti e degli scavi.

La circoscrizione dell'ispettorato onorario è determinata di volta in volta nel decreto di nomina.

Art. 49.

Gli ispettori onorari vigilano sui monumenti e gli oggetti d'antichità e d'arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione, e dànno notizia alla sopraintendenza competente di quanto può interessare la conservazione e la custodia, promovendo i necessari provvedimenti.

La stessa vigilanza esercitano sotto la dipendenza della sopraintendenza competente, su gli scavi già in corso e su quelli che saranno permessi in avvenire, curando l'osservanza delle disposizioni di legge e denunziando gli abusi

Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle sopraintendenze in materia di tutela monumentale e artistica.

Art. 50.

Gli ispettori durano in carica tre anni, e potranno essere rieletti.

Anche prima della scadenza dei tre anni, essi potranno essere dispensati dal loro ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.

Art. 51.

Il loro ufficio è gratuito.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese che giustificheranno aver dovuto sostenere per determinate incombenze che siano state loro commesse.

Art. 52.

L'ispettore onorario che esce di carica dovrà far consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detenesse per ragione del suo ufficio.

Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore.

Il Ministero provvederà affinchè siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti, che gli siano necessari per il suo ufficio.

Art. 53.

È istituita in ciascuna [illegible] per la conservazione dei monumenti [illegible] d'arte.

Art. 54.

Le Commissioni provinciali danno parere sopra ogni affare riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte della rispettiva Provincia su cui siano interrogate dalle sopraintendenze o dal Ministero.

Possono di loro iniziativa far proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di scavi, all'acquisto di oggetti d'antichità e d'arte utili ai musei e alle raccolte nazionali, provinciali, comunali, nel territorio di loro giurisdizione.

Art. 55.

La Commissione provinciale si compone di un numero da sei a otto commissari, nominati per decreto Reale.

I soprintendenti dei monumenti, dei musei e degli scavi della provincia ne fanno parte di diritto.

La Commissione nomina nel suo seno il presidente e il segretario.

Art. 56.

La Commissione si adunerà presso la Prefettura.

Il presidente, almeno cinque giorni prima della convocazione della Commissione, invierà ai singoli commissari l'ordine del giorno.

L'adunanza è valida quando intervengano almeno quattro commissari.

Art. 57.

Le Commissioni provinciali tengono due sessioni annuali, la prima nel mese di maggio, la seconda nel mese di novembre.

Possono essere convocate straordinariamente altre volte, quando il Ministero lo richieda o il presidente lo creda opportuno.

Art. 58.

Le funzioni di commissari provinciali sono gratuite.

Ai commissari residenti fuori della città dove ha luogo l'adunanza spetta il rimborso della spesa di viaggio.

Art. 59.

Nessun verbale o estratto di verbale delle Commissioni provinciali può essere pubblicato nè comunicato a persone estranee senza il permesso del Ministero.

CAPO VI.

Del Consiglio superiore di antichità e belle arti.

Art. 60.

È istituito un Consiglio superiore per le antichità e belle arti composto di ventun consiglieri.

È ripartito in tre sezioni: la prima per le antichità, la seconda per l'arte medievale e moderna, la terza per l'arte contemporanea.

A ciascuna sezione sono aggregati due consiglieri supplenti.

Art. 61.

Ciascuna sezione è composta di sette consiglieri. Quelli delle due prime sezioni sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione. Tre della terza sono eletti dagli artisti italiani, con le norme da stabilire nel regolamento, essendo scelti uno tra gli architetti, uno tra gli scultori e l'altro tra i pittori; gli altri quattro sono nominati con decreto Reale.

Art. 62.

Quando nella legge si fa richiamo al Consiglio superiore s'intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

Art. 63.

Una Giunta di nove consiglieri scelti dal ministro nel seno del Consiglio, dà pareri su tutti gli argomenti d'urgenza i quali non possano essere deferiti, senza danno per l'indugio, alle distinte sezioni.

Art. 64.

Fino a quando non sia costituito il Consiglio superiore, le sue funzioni saranno esercitate dalla Commissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e arte e dalla Giunta superiore di belle arti.

Capo VII.

Disposizioni generali.

Art. 65.

Il ruolo organico del personale dei monumenti, approvato col decreto Reale 15 settembre 1895, n. 604, e quello del personale delle gallerie, dei musei e degli scavi, approvato con i decreti Reali 11 marzo 1897, n. 66, e 29 giugno 1902, n. 365, sono aboliti.

Ad essi è sostituito il ruolo unico per il personale addetto agli uffici per le antichità e belle arti secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

Sono abolite del pari le disposizioni dall'art. 1 all'art. 61 del regolamento approvato con decreto Reale 17 luglio 1904, n. 431, non che tutte quelle disposizioni che siano contrarie alla presente legge.

Art. 66.

La riforma organica di cui all'art. 58 sarà completamente attuata nei tre esercizi finanziari 1907-908, 1908-909, 1909-910, ed all'uopo il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 le necessarie variazioni per l'aumento della spesa, provvedendo altresì alla prelevazione dai capitoli corrispondenti ai capitoli 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 81, 82 e 97 del bilancio per l'esercizio 1906-907 delle somme indicate nella tabella *B*.

Art. 67.

La maggiore spesa di L. 393,998.95 graverà sui tre esercizi predetti nel modo seguente:

1907-908	per L.	271,798 20
1908-909	» »	70,000 —
1909-910	» »	52,200 75

Art. 68.

Per la prima applicazione del presente ruolo saranno nominati ai posti del nuovo organico con il grado e l'anzianità che loro spetta gli impiegati di ruolo che attualmente occupano i posti corrispondenti.

Il giudizio sulla corrispondenza tra i gradi e le rispettive classi del presente ruolo e i gradi e le rispettive classi dei due ruoli fin oggi in vigore sarà pronunciato da una Commissione da nominarsi dal ministro dell'istruzione.

Le pronuncie della Commissione avranno lo stesso effetto di quelle delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Art. 69.

Gli straordinari, i comandati, e così gli avventizi e gli operai custodi, inservienti, scrivani, che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, potranno, nella prima applicazione del ruolo stesso e al seguito di deliberazione della Commissione suddetta, essere nominati agli uffici cui all'articolo precedente, eccettuato quello di direttore, prendendo posto, dopo i funzionari di ruolo, nell'ultima classe del grado a cui ciascuno sarà assegnato. I posti a cui, a norma della legge 2 giugno 1904, n. 217, hanno diritto i sottufficiali, saranno a loro conferiti dopo il collocamento in ruolo del personale predetto, di mano in mano che si faranno vacanti.

Art. 70.

Eccettuato sempre il posto di direttore, la Commissione suddetta formerà un elenco di funzionari di ruolo che hanno ordinariamente e lodevolmente coperto uffici appartenenti a categoria diversa da quella a cui appartengono. I funzionari stessi potranno essere trasferiti alla categoria corrispondente alle funzioni che esercitano, di mano in mano che si avranno posti disponibili.

Al momento del passaggio da una categoria all'altra assumeranno il nuovo grado con l'anzianità che loro sarebbe spettata, se non avessero fatto passaggio di categoria nella prima applicazione della presente legge.

Art. 71.

I direttori attualmente incaricati potranno prender parte al concorso per i posti di direttori effettivi.

Quelli che rimarranno incaricati ed hanno anzichè un'indennità, uno stipendio, lo conserveranno.

Art. 72.

I professori ordinari di archeologia o di storia dell'arte o di altre materie strettamente affini in una Università del Regno possono sostenere contemporaneamente, e soltanto per incarico, un ufficio dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Coloro che, essendo già impiegati in detta Amministrazione, assumeranno un insegnamento universitario come sopra non potranno rimanere nel ruolo dell'Amministrazione se non per incarico.

Ciascuno degli uffici a stipendio fisso contemplati nella presente legge, anche se coperto per incarico, tranne il caso previsto nel primo comma, è incompatibile con l'esercizio di qualunque proprofessione e con ogni altro pubblico impiego stabile e retribuito. Non potrà in nessun caso essere tollerata qualsiasi occupazione che risulti incompatibile con l'orario normale e con gli altri doveri dell'ufficio.

Art. 73.

Al personale straordinario, a quello avventizio ed a quello degli operai custodi, inservienti o scrivani, così qualificati nelle tabelle annesse al bilancio dell'istruzione 1906-907, che saranno nominati agli uffici del nuovo ruolo con uno stipendio minore della retribuzione che attualmente percepiscono, sarà corrisposta la differenza come retribuzione personale a rate mensili a carico dei capitoli del personale, nei quali vengono all'uopo trasportate le somme necessarie.

Art. 74.

Non sono ammessi, sotto qualunque titolo, come *comandati* agli uffici delle antichità e belle arti impiegati di altri uffici.

È vietato ai direttori di adibire operai ad uffici di custodi, a servizio continuo o simili.

Art. 75.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti sarà stabilito che sia presieduto dal ministro o per lui da un vice-presidente di sua scelta; che ogni sezione abbia un vice-presidente di nomina ministeriale; che i membri del Consiglio durino in carica tre anni e possano essere riconfermati. Saranno inoltre determinate le materie riservate al Consiglio plenario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella A.

Ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie, e degli scavi d'antichità.

Totale posti	N.	Qualifica	Stipendio	Importo	Totale
29	29	Soprintendenti con l'indennità di	L. 1500	L. 43,500	43,500
41	4	Direttori incaricati con l'indennità di	» 1500	» 6,000	167,500
	2	Direttori con lo stipendio di	» 6000	» 12,000	
	4	» »	» 5000	» 20,000	
	11	» »	» 4500	» 49,500	
	20	» »	» 4000	» 80,000	
71	11	Ispettori a	» 3500	» 38,500	207,500
	38	»	» 3000	» 114,000	
	22	»	» 2500	» 55,000	
31	9	Architetti a	» 3500	» 31,500	91,500
	10	»	» 3000	» 30,000	
	12	»	» 2500	» 30,000	
72	4	Segretari a	» 4000	» 16,000	185,500
	7	»	» 3500	» 24,500	
	15	»	» 3000	» 45,000	
	16	»	» 2500	» 40,000	
	30	»	» 2000	» 60,000	
38	18	Designatori a	» 2500	» 45,000	85,000
	20	»	» 2000	» 40,000	
15	5	Restauratori a	» 1500	» 7,500	19,500
	10	»	» 1200	» 12,000	
40	10	Amanuensi a	» 1600	» 16,000	55,000
	15	»	» 1400	» 21,000	
	15	»	» 1200	» 18,000	
72	2	Soprastanti a	» 3500	» 7,000	153,000
	4	»	» 3000	» 12,000	
	30	»	» 2500	» 75,000	
	10	»	» 2000	» 20,000	
	26	»	» 1500	» 39,000	
569	159	Custodi a	» 1500	» 238,500	689,500
	205	»	» 1200	» 246,000	
	205	»	» 1000	» 205,000	
					L. 1,697,500

Tabella B.

Prospetto delle somme che si trasportano nel bilancio del 1907-908 al capitolo corrispondente a quello 66: « Musei, gallerie e scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte — Personale (Spese fisse) » del bilancio 1906-907 dai capitoli del bilancio 1907-1908 corrispondenti ai seguenti del bilancio 1906-1907.

Capitolo		Somma
Capitolo 67	L.	359,104 63
» 68	»	30,000 —
» 70	»	18,147 75
» 71	»	1,200 —
» 73	»	803 —
» 75	»	3,303
» 76	»	19,128 20
» 81	»	11,750 —
» 82	»	6,819 —
» 97	»	1,200 —
	L.	451,455 58

Roma, 27 giugno 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'istruzione pubblica
RAVA.

Il numero 388 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per i seguenti reati:

a) reati di azione pubblica preveduti nel R. editto sulla stampa e nella legge 6 maggio 1877, n. 3814;

b) reati preveduti dagli articoli 125, 126, 140, 246, 247 e 251 del Codice penale;

c) reati elettorali, previsti dalla legge elettorale politica e dalla legge comunale e provinciale, esclusi i reati di corruzione di cui agli articoli 105 legge elettorale politica e 102 legge comunale e provinciale;

d) reati di esercizio arbitrario e di usurpazione (art. 235, 422 e 423 Codice penale), determinati da pretese ragioni di usi civici;

e) reati preveduti negli articoli 1 e 5 della legge 19 luglio 1894, n. 314, sulle materie esplodenti;

f) reati di diserzione da navi mercantili, di disobbedienza e insubordinazione, previsti dagli articoli 264 a 280, 281 a 283 del Codice della marina mercantile.

I marinai, ammessi a godere dell'amnistia come sopra

concessa, sono reintegrati nei loro diritti verso la Cassa invalidi per quanto riguarda la navigazione utile alla liquidazione dei loro assegnamenti, anteriori alla diserzione.

Art. 2.

È pure concessa amnistia per i seguenti reati:

a) delitti di duello, preveduti dagli articoli 237, 238, 239 n. 3, 241 e 244 Codice penale;

b) furti semplici commessi su legna da ardere o su cose destinate all'alimentazione umana, quando il valore della cosa non superi le lire venti;

c) delitti previsti dall'art. 375, n. 1 e 2 Codice penale;

d) per le contravvenzioni previste nei Codici, nelle leggi e nei regolamenti, purchè le pene ivi stabilite non superino i 30 giorni, se restrittive della libertà personale, ovvero 300 lire se pecuniarie, oppure una pena restrittiva della libertà personale ed insieme una pena pecuniaria, le quali nel complesso, convertendo quest'ultima a norma di legge, avrebbero una durata non superiore a 30 giorni.

La disposizione contenuta nella lettera *d*) non si applica alle contravvenzioni relative alle armi, nè alle contravvenzioni prevedute nelle leggi finanziarie, cui si provvede con separato decreto.

Art. 3.

Sono condonate le pene inferiori a sei mesi, e ridotte di un terzo le pene superiori, che siano state inflitte o siano da infliggere per i reati commessi nelle provincie di Cagliari e di Sassari in occasione dei moti popolari del 1906.

Sono, poi, ridotte di un terzo le pene residuali pronunziate con sentenze dei tribunali militari o dei tribunali ordinari, già ridotte della metà dall'art. 3° del R. decreto 7 agosto 1905, n. 437.

Il condono di cui al presente articolo si ha come non concesso se, nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto, il condannato commetta un delitto di azione pubblica.

Art. 4.

Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato. Indulto, invece, si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme di cui agli articoli 67 e seguenti del Codice penale.

Art. 5.

La efficacia del presente decreto si estende ai reati da esso previsti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso.

Esso non pregiudica le azioni civili derivanti da reati, nè i diritti dei terzi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 389 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1° del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;

b) per le contravvenzioni alla legge sulle volture catastali 4 luglio 1897, n. 276 (testo unico);

c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative all'esecuzione delle volture nel nuovo catasto sui terreni;

d) per le contravvenzioni relative ai repertorî prescritti in materia di tasse sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi, previste dagli articoli 7, 8, 9 e 25 della legge (testo unico) del 26 gennaio 1896, n. 44;

e) per le contravvenzioni in materia di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime, previste sia dall'art. 20 della detta legge 26 gennaio 1896, in quanto concernano il registro dei premi e la conservazione delle polizze originali e delle quietanze ivi indicate, sia dagli articoli 19, 21, terzo comma, e 22 della legge medesima; come pure per le contravvenzioni relative ai repertori da tenersi per le stesse assicurazioni, giusta l'art. 6, secondo comma, del R. decreto 5 dicembre 1895, n. 678.

Non avrà però luogo il condono, se entro 6 mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse dovute, e se inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera *c*), non avrà luogo il condono se nel ter-

mine predetto non si completeranno gli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321.

Art. 2.

È concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto;

a) contravvenzioni in materia di tasse di bollo previste nel titolo ottavo della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414;

b) contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di Borsa;

d) contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

e) contravvenzioni alla legge relativa alla tassa annuale sui velocipedi, motocicli ed automobili.

Per le contravvenzioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, l'amnistia non ha effetto se, entro sei mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte.

Art. 3.

È concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni concernenti le tasse sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose e previste dall'art. 21 della legge 3 luglio 1864, n. 1827;

b) contravvenzioni previste dall'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 1° maggio 1881, n. 183, per la tassa di fabbricazione dell'olio di seme di cotone;

c) contravvenzioni previste dall'art. 17 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, per la tassa sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro;

d) contravvenzioni previste dall'art. 4 dell'allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffè;

e) contravvenzioni previste dall'art. 4, comma 4°, dell'allegato *C* alla legge testè indicata, per la tassa sulla raffinazione degli olî minerali;

f) contravvenzioni previste dall'art. 10, comma penultimo, dell'allegato *E*, alla legge medesima, per la tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi;

g) contravvenzioni previste dall'art. 8, comma penultimo, dell' allegato *F* alla ripetuta legge, per la tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica;

h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

i) contravvenzioni previste dall' art. 20, comma 2° e 3° del regolamento approvato con R. decreto 16 aprile 1896, n. 106, per la tassa sulla fabbricazione del glucosio;

l) contravvenzioni previste dall'art. 49 del testo unico della legge sul dazio di consumo, approvato con R. decreto 15 aprile 1897, n. 161;

m) contravvenzioni previste dall'art. 26 del testo unico di legge per la tassa sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti, approvato con R. decreto 2 marzo 1902, n. 56;

n) contravvenzioni previste dall' art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 347, per la tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno;

o) contravvenzioni previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651.

Art. 4.

È concessa amnistia, e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne, per le infrazioni commesse fino alla data del presente decreto, aventi carattere di semplici contravvenzioni e previste:

a) dalle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi;

b) dal decreto Reale 21 novembre 1880, n. 5744 sulle lotterie e sulle tombole, modificato con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1895, e dalla legge 12 giugno 1904, n. 247;

c) dalla legge 22 dicembre 1900, n. 505, modificata da quella successiva del 19 maggio 1904, n. 209, per diminuire le cause della malaria, e per la vendita del chinino per conto dello Stato.

Art. 5.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 24 e 32 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

b) per le contravvenzioni all' art. 7 della legge 23 giugno 1873, n. 1444 (serie 2ª), sulle sopratasse delle imposte dirette;

c) per le contravvenzioni all'art. 69 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), sull' imposta di ricchezza mobile.

Sono condonate egualmente le sopratasse incorse e non pagate fino alla data del presente decreto prescritte dagli articoli 1 e 4 della suddetta legge 23 giugno 1873, per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette; nonchè le pene pecuniarie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 390 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) ai renitenti ed agli omessi di leva che incorsero nel reato di renitenza o di omissione nella leva sulle classi del 1886 e precedenti se appartenenti alla leva di terra; sulle classi del 1885 e precedenti se appartenenti alla leva di mare;

b) ai militari del R. esercito e della R. marina di qualsiasi classe che, per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, siano incorsi nel reato di diserzione anteriormente alla data del presente decreto;

c) ai militari del R. esercito e della R. marina di qualsiasi classe che anteriormente alla data del presente decreto incorsero nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'art. 131 della legge sul reclutamento dello esercito, oppure dell'art. 90 della legge sulla leva marittima;

d) ai militari di qualsiasi classe o categoria mancanti alla chiamata alle armi per istruzione anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 2.

I renitenti, omessi, disertori e mancanti indicati nel precedente articolo sono ammessi incondizionatamente all'amnistia se nati anteriormente al 1° gennaio 1870.

Per quelli nati dal 1° gennaio 1870 fino al 1886 incluso se appartenenti alla leva di terra, e fino al 1885 se appartenenti alla leva di mare la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che regolino la loro posizione non più tardi del 31 dicembre 1907 presso le autorità del Regno se qui residenti o rimpatriati dall'estero, e non più tardi del 31 dicembre 1908 presso le autorità diplomatiche e consolari se residenti all'estero.

Però coloro che risiedono all'estero e che risultino obbligati a compiere la ferma saranno ammessi all'amnistia soltanto quando, dopo essersi presentati alle autorità diplomatiche o consolari nel termine su accennato, rientrino nel Regno per compiere il loro servizio non più tardi del 31 marzo 1909 se inscritti della leva di terra o militari del R. esercito; non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno 1909 se inscritti della leva di mare o militari del corpo R. equipaggi. Questo termine è prorogato sino al 31 marzo o al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto anno di età per coloro che entro il 31 dicembre 1908 provino innanzi alle autorità diplomatiche o consolari di trovarsi nella condizione di cui negli articoli 120 e 120-*bis* della legge sul reclutamento dell'esercito e 43 della legge sulla leva di mare, oppure abbiano assunta la qualità di volontari di un anno ritardatari a mente degli articoli 118 e 81 delle leggi predette.

Possono poi coloro che risiedono all'estero essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, purchè:

a) siano inabili al servizio militare;

b) abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria;

c) abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio;

d) effettuino la surrogazione con un fratello che abbia tutti i requisiti richiesti.

Art. 3.

È pure concessa amnistia ai militari del R. esercito e della marina che siano incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente alla data del presente decreto.

Coloro che risultino nati anteriormente al 1° gennaio 1870 sono ammessi all'amnistia incondizionatamente; per quelli nati dal 1° gennaio 1870 in poi la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che, per presentazione spontanea o per arresto, si costituiscano alle autorità militari per imprendere servizio entro il 31 dicembre 1907 qualora risiedano nel Regno, entro il 31 dicembre 1908 se residenti all'estero.

Questi ultimi sono dispensati da tale condizione se inabili al servizio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
MIRABELLO.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 391 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina approvato con Nostro decreto del 21 aprile 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa con i ministri dell'interno, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminati i loro obblighi di servizio e che, alla data del presente decreto, si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

L'incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanza le quali alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto si trovino in istato di latitanza.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della R. marina e per le guardie di finanza, le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto, si trovino in istato di latitanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
MIRABELLO.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Parte non Ufficiale

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il duca di Genova è partito ieri da Roma per Torino, alle 11.40.

Cortesie internazionali. — S. M. l'imperatore Francesco Giuseppe ha telegrafato a S. M. il Re, esprimendo le sue condoglianze per la morte del conte Nigra.

Anche il conte Goluchowski ha inviato a S. E. il ministro Tittoni un telegramma di condoglianze.

Esposizione d'arte a Venezia. — Il sindaco di Venezia comunica che, durante i primi due mesi dall'apertura dell'Esposizione internazionale d'arte, le vendite sono ascese alla cifra di L. 321,500.

La squadra italiana in Oriente. — Il contrammiraglio Zezi con una trentina di ufficiali della squadra italiana sono arrivati ieri a Pera, ove resteranno otto giorni. Essi partiranno a bordo dello stazionario italiano *Archimede* che sarà sostituito dal *Galileo.*

Movimento commerciale. — Il 2 corrente furono caricati a Genova, 1291 carri, di cui 531 di carbone pel commercio, a Venezia 348, di cui 127 di carbone pel commercio e a Savona 333, di cui 233 di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano è partito da Barcellona per Buenos Aires. Il *Città di Torino*, della Veloce, è partito per Napoli e Genova da New-York.

ESTERO.

Gli omnibus automobili all'estero. — Gli omnibus automobili in servizio attualmente a Parigi e a Londra sommano rispettivamente a 90 e 1000. Se il progresso dell'industria automobilistica continuerà col moto rapido d'oggi, si calcola che fra qualche anno si avranno 1000 omnibus automobili a Parigi e 5000 a Londra.

Il maggiore sviluppo di servizi con omnibus automobili a Londra è dovuto principalmente alla topografia della città, che si presta molto bene alla circolazione di tali veicoli, e alla mancanza di tutte le pastoie amministrative e municipali che negli altri paesi inceppano qualunque impresa. Tanto gli omnibus automobili francesi quanto quelli inglesi sono della forza di 24 a 30 HP; la maggiore velocità è però raggiunta a Londra, dove date le vie ampie e ben mantenute, gli automobili possono correre liberamente. Gli omnibus a Parigi sono a 32 posti con l'imperiale coperto; a Londra hanno 34 posti e l'imperiale scoperto, e percorrono giornalmente in media 150 chilometri.

A Parigi inoltre si sono seriamente esperimentati i motori a essenza e ad alcool e, sembra, con ottimi risultati, mentre gli

esperimenti fatti con omnibus automobili a vapore non hanno dato affidamento di buon successo. Anche a Londra si era entusiasti degli omnibus a vapore, ma furono, dopo breve prova, abbandonati.

La produzione d'oro del Transvaal. — La Camera mineraria del Transvaal comunica che il rendimento, nel maggio u. s., di quelle miniere d'oro fu di:

506,100 oncie d'oro fino per le miniere del Witwatersand;

13,377 oncie d'oro fino per le miniere degli altri distretti minerari, ossia un totale di: 524,477 oncie per un valore di lire sterline 2,227,838, contro 537,010 oncie e lire sterline 2,281,110 del mese precedente.

Sicchè lo sciopero, che tutti sanno, avrebbe cagionato una minor produzione di 12,542 oncie d'oro e un danno di 53,272 sterline. Poca cosa invero in confronto di ciò che se ne temeva. Senza dire che sulla minor produzione di maggio possono anche avere influito cause indipendenti dallo sciopero.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TIFLIS, 3. — Il conte Balabansky, capo della polizia, essendo stato severamente rimproverato per la sua mancanza di energia nell'affare del 26 giugno, si è recato al cimitero e si è ucciso a revolverate sulla tomba di sua madre, dopo essersi strappate le decorazioni.

NARBONA, 3. — I delegati cantonali dei Comitati di difesa viticola sono convocati per giovedì a Narbona.

Il Comitato di Argeliers pubblica un manifesto, il quale informa che i Comitati di difesa, riuniti il 28 giugno, hanno deciso di mantenere lo *statu quo* invitando il Comitato di ciascun cantone non federato a costituire una federazione cantonale. Una decisione sarà presa prima del 10 luglio per quanto concerne i municipi dimissionari.

Il manifesto aggiunge: Fino ad allora nessuna debolezza! Manteniamo il più energico *statu quo*.

VIENNA, 3. — L'imperatore Francesco Giuseppe è partito stamane per Ischl, ove soggiornerà due mesi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 3 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	756 42.
Umidità relativa a mezzodì	38.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 25 3.
	minimo 17 4
Pioggia in 24 ore	— —

3 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 766 sul golfo di Guascogna, minima di 749 sul Baltico meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito fino a 4 mm. al Nord; temperatura diminuita; pioggie e temporali sull'alta Italia; venti forti del terzo quadrante.

Barometro: minimo a 756 sul Veneto, massimo a 762 in Sardegna.

Probabilità: venti moderati e forti tra Nord e ponente; cielo vario con qualche pioggia temporalesca sul versante Adriatico, sereno altrove; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 3 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	23 8	16 4
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	22 0	15 4
Spezia	3/4 coperto	agitato	20 0	19 2
Cuneo	sereno	—	24 2	12 6
Torino	sereno	—	22 4	15 4
Alessandria	sereno	—	27 5	13 1
Novara	—	—	—	—
Domodossola	sereno	—	20 2	10 1
Pavia	sereno	—	28 0	13 4
Milano	sereno	—	26 3	14 2
Como	sereno	—	23 8	15 5
Sondrio	sereno	—	21 9	10 9
Bergamo	sereno	—	24 1	14 2
Brescia	1/4 coperto	—	29 0	19 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	sereno	—	28 6	16 6
Verona	1/4 coperto	—	28 0	16 8
Belluno	coperto	—	24 0	13 5
Udine	—	—	—	—
Treviso	1/2 coperto	—	28 9	16 0
Venezia	—	—	—	—
Padova	3/4 coperto	—	27 4	16 4
Rovigo	coperto	—	23 7	15 6
Piacenza	sereno	—	26 3	15 3
Parma	sereno	—	26 4	15 4
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	26 2	15 0
Modena	sereno	—	28 1	17 4
Ferrara	sereno	—	27 8	16 5
Bologna	sereno	—	27 2	18 0
Ravenna	sereno	—	25 8	14 2
Forlì	sereno	—	28 4	18 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	30 6	15 2
Ancona	1/4 coperto	mosso	28 0	17 4
Urbino	sereno	—	27 2	14 5
Macerata	1/4 coperto	—	30 4	15 9
Ascoli Piceno	sereno	—	31 5	19 0
Perugia	3/4 coperto	—	26 9	13 6
Camerino	1/4 coperto	—	26 2	16 0
Lucca	1/2 coperto	—	23 8	16 2
Pisa	coperto	—	23 0	15 8
Livorno	1/2 coperto	molto agitato	22 8	17 3
Firenze	coperto	—	24 3	16 5
Arezzo	3/4 coperto	—	26 4	14 8
Siena	1/4 coperto	—	29 8	13 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	28 3	17 4
Teramo	sereno	—	31 2	22 5
Chieti	sereno	—	30 2	18 3
Aquila	1/2 coperto	—	26 0	13 0
Agnone	sereno	—	25 3	12 5
Foggia	1/4 coperto	—	34 0	20 2
Bari	1/4 coperto	mosso	32 4	21 0
Lecce	3/4 coperto	—	30 9	21 9
Caserta	1/4 coperto	—	31 8	14 2
Napoli	1/4 coperto	calmo	28 1	18 0
Benevento	1/4 coperto	—	30 9	17 5
Avellino	1/2 coperto	—	27 2	16 2
Caggiano	1/4 coperto	—	28 7	13 5
Potenza	sereno	—	28 0	14 0
Cosenza	1/2 coperto	—	28 0	18 9
Tiriolo	1/2 coperto	—	33 0	14 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	30 0	20 0
Trapani	sereno	mosso	28 4	21 2
Palermo	1/2 coperto	mosso	31 8	16 1
Porto Empedocle	sereno	mosso	28 5	22 5
Caltanissetta	sereno	—	31 8	20 5
Messina	1/4 coperto	calmo	34 4	21 6
Catania	sereno	mosso	32 8	21 7
Siracusa	1/2 coperto	mosso	28 0	21 6
Cagliari	sereno	calmo	26 8	15 3
Sassari	1/4 coperto	—	22 0	13 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.